

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 6

Materia: pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Martino COLELLA	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio di appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 45272 del Registro di Segreteria, proposto da M. L. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Fregni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stelio Gicca Palli in Roma, Via G. Antonelli n. 50;

avverso la sentenza n. 280/2012, depositata il 13.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna.

e nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia;

Visto l'atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2014, il Consigliere relatore Rita Loreto, assente la difesa dell'appellante e non costituiti il Ministero dell'Economia e Finanze né la Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia;

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna ha riconosciuto al signor M. L. (titolare di pensione privilegiata tabellare vitalizia di 8[^] ctg. tab. A con decorrenza 01.11.2003) il diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione privilegiata tabellare e della 13[^] mensilità, per il periodo in cui aveva prestato attività lavorativa (e cioè dall'1.11.2003 al 30.09.2008), ma nei limiti del quinquennio antecedente il primo atto interruttivo della prescrizione, cioè l'istanza pervenuta al Ministero in data 20.03.2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria (nei limiti dell'importo differenziale) dalla scadenza dei singoli ratei.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, chiedendone la riforma per violazione dell'art. 2935 c.c. e ciò in quanto, nel riconoscere la prescrizione quinquennale, il primo giudice avrebbe ommesso di considerare che il signor M. aveva conseguito il diritto alla pensione privilegiata solo con decreto ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2011.

L'interessato ha quindi chiesto la modifica parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui applica illegittimamente l'istituto della prescrizione, con riconoscimento del diritto alla I.I.S. in misura intera ed alla 13[^] mensilità sui ratei arretrati della pensione privilegiata militare tabellare per l'intero periodo in cui egli ha prestato attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi, oltre accessori.

Nella pubblica udienza del giorno 1° luglio 2014, udito il consigliere relatore Rita Loreto ed assenti le parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Risulta dagli atti che al signor M. è stato riconosciuto il diritto al trattamento di pensione privilegiata tabellare a vita con D.M. del Ministero della Difesa n. 474 del 27 ottobre 2011, con cui l'Amministrazione ha anche liquidato i relativi importi per i periodi pregressi.

Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto – in applicazione della prescrizione quinquennale – che l'accertamento giudiziale dovesse essere limitato ai ratei successivi al 20 marzo 2007, considerando i precedenti ratei coperti dall'effetto prescrittivo.

In realtà, poiché il sig. M. si è visto riconoscere il diritto alla pensione privilegiata tabellare solo con il D.M. dell'ottobre 2011, la presentazione nel marzo 2012 della domanda per il riconoscimento dell'IIS in misura intera e della 13^a mensilità appare tempestiva rispetto alla liquidazione del rateo unico di pensione liquidato nel 2011, dal momento che il signor M. non avrebbe potuto far valere il proprio diritto, secondo quanto dispone l'art. 2935 c.c., prima dell'ottobre 2011, data in cui il Ministero ha emanato il D.M. n. 474 con cui ha riconosciuto il diritto alla pensione vitalizia.

Per le suesposte ragioni l'appello del sig. M. L. deve essere accolto, con riconoscimento del diritto a percepire, sulla pensione privilegiata tabellare, in costanza di attività lavorativa presso terzi, l'IIS e la 13^a mensilità in misura intera, a decorrere dal 1^o.11.2003 e fino al 30.09.2008, con interessi dalla maturazione di ogni singolo rateo all'effettivo saldo e rivalutazione nei limiti dell'importo differenziale, e salvo quanto già versato dall'Amministrazione per il medesimo titolo.

Per la particolarità della controversia si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Nulla per le spese di giustizia.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando,

- ACCOGLIE l'appello in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 280/2012 in data 13.12.2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna, riconosce al signor M. L. il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale e la 13^a mensilità in misura intera sulla pensione privilegiata tabellare vitalizia fin dalla maturazione del credito pensionistico (1^o.11.2003), con rigetto dell'eccezione di prescrizione e con il riconoscimento degli interessi legali sulle somme arretrate sin dalla data di

maturazione del diritto (1°.11.2003), nonché rivalutazione monetaria per l'importo differenziale con gli interessi.

- Spese legali compensate.
- Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1.07.2014